

# Criticità affrontate dall'esperto attestatore dei piani delle aziende in crisi. Risultati di una recente inchiesta

di Patrizia Riva (\*)

I soggetti attivi sia sul fronte dell'offerta di informazioni prospettiche attestate, sia sul fronte della domanda delle medesime informazioni, hanno ormai sperimentato le difficoltà poste dai nuovi istituti della legge fallimentare, sviluppando opinioni e prassi che è di sicuro interesse cercare di rilevare, classificare e conoscere. Con approccio economico aziendale ed utilizzando la metodologia dell'inchiesta è stato indagato lo stato dell'arte così da comprendere se esista o meno un *gap* tra la prassi e i modelli comportamentali descritti nei principi e documenti nazionali ed internazionali di riferimento.

## Oggetto dell'inchiesta e metodologia utilizzata

Dopo alcuni anni di applicazione della novellata norma fallimentare, i soggetti attivi sia sul fronte di quella che si qualificherà come offerta di informazioni prospettiche attestate, sia sul fronte di quella che si definirà come domanda delle medesime informazioni, hanno ormai sperimentato le difficoltà poste dai nuovi istituti, sviluppando opinioni e prassi che è di sicuro interesse cercare di rilevare, classificare e conoscere così da comprendere se esista o meno un *gap* tra le medesime e i modelli contenuti nei principi e documenti nazionali ed internazionali di riferimento (1). Si presentano di seguito alcuni dei risultati ottenuti mediante un'inchiesta condotta dalla scrivente con la quale si è verificato lo stato dell'arte. L'approccio alla materia, considerata tradizionalmente baluardo degli studi di diritto, è atipico in quanto è scelta l'ottica economico-aziendale. Si è cercato infatti di svolgere un'analisi ben focalizzata sulle principali criticità che pongono le specifiche attività di *auditing* e *assurance* richieste agli operatori nel contesto della crisi di impresa. Nella Tavola 1 si sintetizzano dapprima la composi-

zione dei campioni e quindi i tassi di risposta ottenuti.

## Le relazioni dell'esperto previste dalla legge fallimentare

Per poter comprendere il quadro di riferimento nell'ambito del quale si collocano i risultati ottenuti e commentati in questa sede è necessario ricordare quali siano le relazioni redatte da esperti previste dalla novellata normativa. La legge fallimentare indivi-

### Note:

(\*) Professore Aggregato di Economia Aziendale Università del Piemonte Orientale, Responsabile Formazione Professionale Continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

(1) «Nel contesto italiano sono rinvenibili solo i principi di revisione contabile o *Auditing* mentre non sono stati emanati i principi che nel contesto internazionale e americano regolamentano le altre situazioni in cui è possibile per un revisore assumere un incarico di *Assurance* (intendendo questo termine nel senso indicato nel contesto internazionale e non nel contesto statunitense). Ne segue che risulta indispensabile integrare lo studio delle fonti interne di regolamentazione affiancandolo con l'esame di documenti di differente provenienza», così P. Riva, «L'individuazione dei principi applicabili al controllo sui piani e le criticità nel contesto di crisi», in *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi. Principi e documenti di riferimento*, Giuffrè, 2009, pag. 45.

dua due interventi specifici dell'esperto nell'ambito delle differenti procedure concorsuali (2). A seconda della procedura adita e del contesto si distingue infatti tra: i) esperto attestatore (3), figura prevista dall'art. 67 lettera d) l.f., nell'ambito delle attestazioni dei piani; dall'art. 161 n. 3 l.f., nell'ambito del concordato preventivo; dell'art. 182 n. 1 l.f., nell'ambito degli accordi di ristrutturazione; ii) esperto stimatore, figura prevista dall'art. 124 n. 3 l.f., nell'ambito del concordato fallimentare e dall'art. 160 n. 2 l.f. nell'ambito del concordato preventivo.

**Tavola 1 - Ampiezza del campione e tassi di risposta**

	Banche (*)	Professionisti Milano (**)	Professionisti Monza (***)	Professionisti Totale
Numerosità del campione	100	568	188	756
Risposte ottenute	19	113	37	150
Percentuale	19%	20%	20%	20%

(\*) Banche: il campione comprende le prime 100 banche secondo la classifica Mediobanca 2008.

(\*\*) Professionisti Milano: il campione comprende i curatori risultanti dall'elenco ufficiale pubblicato sul sito del Tribunale di Milano

(\*\*\*) Professionisti Monza: il campione comprende tutti gli associati alla Associazione Interprofessionale di Monza.

Più in particolare e letteralmente l'esperto attestatore:

– nel piano ex art. 67 l.f. deve attestare «la ragionevolezza di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria»;

– negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. deve valutare «l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei»;

– nel concordato preventivo ex art. 161 l.f. è chiamato ad «attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo». Si tratta di situazioni differenti nelle quali l'esperto, individuato e nominato dalla proponente, è chiamato a svolgere un ruolo di soggetto terzo, indipendente rispetto all'impresa e a parere di chi scrive ai consulenti di questa, e ad esprimere un proprio rilevan-

te e autonomo giudizio sugli interventi prospettati, effettuando un'attività di «revisione» di dati prospettici in conformità con i principi di *assurance* internazionali vigenti (in particolare l'ISAE 3400) e con le Linee Guida emanate in materia dal CNDCEC (4). Del tutto differenti sono invece il ruolo e i compiti dell'esperto stimatore che può essere chiamato ad agire sia nell'ambito di un concordato fallimentare sia nell'ambito di un concordato preventivo (5). L'art. 124, terzo comma, l.f. stabilisce che la proposta di concordato fallimentare può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in

**Note:**

(2) Può essere nominato esperto stimatore un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) l.f. ossia che presenti le caratteristiche necessarie per essere designato curatore fallimentare. In altri termini il ruolo di esperto stimatore - come anche quello di esperto attestatore - può essere assunto esclusivamente da un dottore commercialista, da un ragioniere commercialista o da un avvocato, iscritto nei relativi albi professionali, ed iscritto altresì nel registro dei revisori contabili. Anche i professionisti soci o associati in società professionali o studi professionali associati possono assumere l'incarico, purché il soggetto incaricato abbia i requisiti sopra illustrati e la società o l'associazione sia composta da iscritti negli albi sopra richiamati. Si evidenzia inoltre che pur essendo prevista dalla norma di legge la possibilità di conferire l'incarico di curatore fallimentare sia ai professionisti singoli, sia direttamente agli studi associati e società tra professionisti, è invalsa la prassi di avvalersi in via principale del contributo della prima categoria di soggetti. È importante evidenziare che solo nel caso di relazione estimativa redatta nell'ambito del concordato fallimentare prevista dall'art. 124, terzo comma, l. f. la nomina dell'esperto è effettuata dal Tribunale su istanza del proponente.

(3) Questa terminologia è rintracciabile nel documento «La relazione giurata estimativa del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare», Commissione nazionale di studio *Il diritto Fallimentare dopo la riforma* del CNDCEC disponibile sul sito [www.cndcec.it](http://www.cndcec.it). D'ora in poi indicato per brevità «La relazione giurata estimativa».

(4) Per approfondimenti si rinvia a Riva P., *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi. Principi e documenti di riferimento*, P. Riva, Giuffrè, 2009; Riva P., «La relazione di attestazione struttura e contenuto», in *Crisi aziendali e processi di risanamento*, a cura di Danovi A. e Quagli A., Ipsa, 2010.

(5) Per approfondimenti si rinvia al Quaderno S.A.F. n. 38 [www.odcec.mi.it](http://www.odcec.mi.it).


caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia, indicato nella relazione giurata di un professionista nominato dal Tribunale. Lo scopo della norma è quello di regolamentare la posizione dei creditori assistiti da garanzia specifica su un bene (ipotecari, pignorati e privilegiati speciali), consentendo il pagamento parziale di costoro alla condizione che non ricevano un trattamento peggiore rispetto a quanto potrebbero in concreto percepire in caso di vendita dei beni oggetto della prelazione. La relazione estimativa è condizione di ammissibilità del concordato fallimentare e preventivo con falcidia dei creditori prelatizi. Si tratta di una norma speculare a quella prevista dall'art. 160 comma 2 in materia di concordato preventivo. Anche in questo secondo caso, infatti, è possibile che la proposta preveda il pagamento non integrale dei creditori privilegiati ed è richiesto, quale condizione per l'ammissione, il deposito da parte del proponente tra gli allegati al ricorso della relazione giurata di un professionista individuato dall'azienda che stimi il valore dei beni o i diritti su cui sussiste la causa di prelazione. Naturalmente in questo secondo caso l'esperto dovrà accertare, per giustificare una soddisfazione non integrale, se e in quali limiti quel creditore troverebbe capienza in caso di apertura della procedura fallimentare.

### Terzietà intellettuale e libertà di orientamento del professionista

Salvo quanto previsto dall'art. 124 l.f. in tutti gli altri casi la nomina dell'esperto è di parte. Il tema dell'indipendenza del professionista assume pertanto particolare criticità. È appropriato in questo contesto il richiamo alla normativa e alle regole di comportamento professionale in tema di indipendenza del revisore incaricato del controllo contabile. Molte indicazioni sono state fornite sul tema dai principi e documenti di riferimento sia nazionali sia internazionali cui si rinvia (6). Nell'ambito dell'indagine svolta si è creduto in primo luogo opportuno chiedere se a parere dei rispondenti la nomina da parte del Tribunale rafforzerebbe l'attendibilità della relazione di attestazione. Come evidenziato

nella Tavola 2, propendono per una risposta positiva i due terzi di entrambi i campioni.

**Tavola 2 - A Suo avviso la nomina dell'attestatore da parte del Tribunale rafforza l'attendibilità della relazione di attestazione?**




Si è quindi verificato se e in quanti casi le relazioni di attestazione esaminate dai rispondenti siano state redatte dai medesimi consulenti che avevano costruito il piano o da soggetti a questi legati e se il verificarsi di questa corrispondenza abbia, a parere dei rispondenti, o meno un'influenza sulla funzione di garanzia assunta dal piano stesso nei confronti dei terzi. I grafici rappresentati nelle Tavole 3 e 4 danno rappresentazione alle risposte ottenute. Entrambi i campioni concordano sulla necessità di una precisa distinzione tra le due figure professionali (7).


#### Note:

(6) Per approfondimenti in tema di indipendenza dell'esperto, si rinvia a: Riva P., «L'indipendenza dell'attestatore», in *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi*, Giuffrè, 2009; Bernardi D., Difino M., Martinotti P., *Il controllo di qualità della revisione legale dei conti*, Egea, 2011. Per riferimenti nell'ambito del più ampio contesto internazionale si vedano tra gli altri: Quick R., Warming-Rasmussen B., «The Impact of MAS on Perceived Auditor Independence - Some Evidence from Denmark», *Accounting Forum* 29, 2005; Quick R., Warming-Rasmussen B., «Auditor Independence and the Provision of Non-Audit Services: Perceptions by German Investors», *International Journal on Auditing*, 2009. (7) Va ricordato in proposito il contenuto del Documento «Linee Guida» nell'ambito del quale la Best Practice n. 2, intitolata «Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento». Vi si prevede, con riferimento ai piani attestati, che: «Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società di revisione che svolgono l'attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto all'impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur potendo inter-

**Tavola 3 - In quanti casi l'attestazione è stata fatta dal consulente che ha costruito il piano o da soggetti a questo legati?**



**Tavola 4 - La coincidenza tra consulente dell'azienda e attestatore del piano riduce a Suo parere la funzione di garanzia della relazione di attestazione?**



È stato infine chiesto di indicare in quale fase della redazione del piano sia più opportuno, a parere dei rispondenti, per la società contattare l'attestatore. Le opzioni possibili erano le seguenti:


- sin dalle fasi di impostazione strategica dell'operazione;
- nella fase in cui sono svolte dall'azienda verifiche sui dati storici;
- nella fase di costruzione del piano;
- dopo avere costruito il piano, ma prima di formalizzarlo e presentarlo agli interlocutori strategici (cessionari di attività, aziende, quote, istituti di credito, fornitori e clienti strategici);
- dopo avere formalizzato e presentato il piano agli interlocutori strategici (cessionari di

attività, aziende, quote, istituti di credito, fornitori e clienti strategici) anche se non si è ancora formalmente certi del loro assenso all'operazione;

- dopo avere ottenuto l'approvazione formale e vincolante dell'operazione da parte degli interlocutori strategici (cessionari di attività, aziende, quote, istituti di credito, fornitori e clienti strategici).

Nella Tavola 5 sono rappresentate le preferenze espresse.

**Tavola 5 - A suo giudizio in quale fase della redazione del piano la società dovrebbe contattare l'attestatore?**



Colpisce la differenza nella distribuzione delle risposte nell'ambito dei due campioni. L'opzione preferita dai professionisti - espressa nel 31% dei casi - prevede il coinvolgimento sin dalle fasi di impostazione strategica dell'operazione, cui si aggiunge un 5% e un 18% di rispondenti che indicano rispettivamente la fase di revisione dei dati storici e la fase di costruzione del piano. In altri termini la maggior parte dei professio-

**Note:**  
(continua nota 7)

venire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente». *Linee Guida per il finanziamento delle imprese in crisi*, CNDCEC, Associazione Italiana fra le Società per Azioni, Università di Firenze, 2010.

nisti - il 54% - giudica necessario e non ostativo alle esigenze di indipendenza nell'espressione del giudizio il contatto anticipato con il revisore. Sono fornite però anche indicazioni in controtendenza. Il 24% si pronuncia a favore di un coinvolgimento successivo, ma precedente alla comunicazione all'esterno del contenuto del piano stesso. Il 16% preferisce operare le verifiche su di un piano completamente definito e vincolante in quanto approvato dagli interlocutori strategici e solo il 6% su di un piano presentato, ma non ancora approvato da questi ultimi. Il principio di revisione nazionale n. 100 affronta il tema - anche se riferendolo alla differente attività di verifica del bilancio - intitolando il paragrafo 5.7.2.1.1 «*valutazione della significatività della minaccia derivante dalla partecipazione al processo di preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio*». Secondo il documento la significatività della minaccia dipende dalla portata della partecipazione al processo di preparazione del documento oggetto di composizione. Il revisore deve mettere costantemente in atto salvaguardie che assicurino che i dati revisionati e le ipotesi sottostanti i medesimi risultino forniti dal soggetto sottoposto a revisione e non deve essere coinvolto nel processo decisionale riguardante tali dati e ipotesi. Le preferenze espresse dagli istituti di credito - che in questa sede, si ricorda, rappresentano la domanda di informazioni prospettiche attestate - si posizionano con decisione su opzioni che sembrano tenere conto del contenuto dei principi richiamati. Il 20% dei rispondenti preferisce che le verifiche siano operate su di un piano completamente definito e vincolante in quanto approvato dagli interlocutori strategici (tra i quali è bene ricordarlo gli istituti medesimi); il 40% su di un piano presentato, ma non ancora approvato da questi ultimi; il 33% su di un piano definito dagli amministratori, ma dai medesimi non ancora comunicato all'esterno. Solo il 7% degli interlocutori si esprime a favore di un coinvolgimento del revisore nelle fasi precedenti.

### **Ruolo degli amministratori e assunzione di responsabilità per la redazione del piano**

Il documento ISAE 3400 (8) raccomanda al

revisore di ottenere dagli amministratori una dichiarazione che attesti la loro responsabilità per la redazione del piano e per le assunzioni su cui la stessa si basa (9). Tale attestazione dovrà essere prodotta in allegato al piano e conservata agli atti. Per comprendere se questa buona prassi sia diffusa, si sono sottoposti quattro quesiti. In primo luogo si è chiesto se le relazioni di attestazione esaminate mettano o meno in evidenza la distinzione tra il ruolo degli amministratori ai quali soli è riferibile la responsabilità della redazione del piano e il ruolo dell'attestatore che ne controlla la fattibilità. Il 68% dei professionisti e il 64% delle banche dichiara di non avere mai rilevato la presenza dell'informazione o di averlo fatto in pochi o in alcuni casi. Si è in secondo luogo verificato se, pur non facendo una specifica allusione alla assunzione di responsabilità da parte degli amministratori nel corpo della relazione, sia allegata alla medesima documentazione idonea a provare la corretta impostazione dei rapporti tra redattori del piano e controllore del piano. Ci si è premurati di specificare che sono senz'altro considerate idonee una lettera di assunzione di responsabilità per la redazione del piano da parte dell'amministratore unico o del consiglio piuttosto che un verbale di consiglio da cui risulti la delibera formale di approvazione del medesimo. In questo caso, al contrario dei precedenti, le opinioni espresse dai due campioni sono risultate discordanti: l'82% dei professionisti rileva di non avere riscontrato in alcun caso simili allegazioni o di averlo fatto in pochi o alcuni casi; l'80% degli istituti di credito risponde esattamente il contrario ossia di avere riscontrato le allegazioni in tutti o quasi tutti i casi analizzati. È stato infine chiesto: se le relazioni di attestazione analizzate presentassero tra gli allegati il piano stesso; e se quest'ultimo risultasse sottoscritto in ogni

#### **Note:**

(8) Si ricorda che l'acronimo ISAE è utilizzato per indicare gli *International Standards on Assurance Engagements*.

(9) Il par. 25 dell'ISAE 3400 stabilisce: "The auditor should obtain written representations from management regarding the intended use of the prospective financial information, the completeness of significant management assumptions and management's acceptance of its responsibility for the prospective financial information".

sua parte dagli amministratori della società. I risultati, di seguito descritti, sono confortanti.


L'87% delle banche e l'81% dei professionisti segnalano di non avere mai o in pochi casi riscontrato relazioni che non riportassero il piano in allegato. L'87% di entrambi i campioni rileva che i piani rinvenuti in allegato risultavano debitamente sottoscritti dagli amministratori.

### Revisione dei dati iniziali alla base della informativa prospettica

Il principio internazionale ISAE 3400 richiede esplicitamente che il revisore formuli un giudizio sull'accuratezza e sulla fondatezza dei dati iniziali. Il revisore deve cioè considerare se le informazioni da cui prendono le mosse le proiezioni siano attendibili e valutare se il piano sia stato preparato in modo coerente. Simili indicazioni sono rintracciabili sia nei documenti del CNDCEC del 2006 (10) e del 2010 (11) nonché in recentissime sentenze e pareri delle procure in materia di concordato preventivo. La scrivente ha svolto un'analisi documentale sulla giurisprudenza del Tribunale di merito che ha portato all'individuazione di un numero consistente di decreti nei quali è chiaramente sancita l'esigenza di una dettagliata revisione dei valori di partenza del piano oggetto dell'attestazione (12). Data la rilevanza del tema sono stati formulati due quesiti. Si è chiesto ai due campioni se nelle relazioni esaminate l'attestatore avesse dichiarato e documentato di avere svolto un'attività di revisione sui dati iniziali dell'azienda. Il grafico rappresentato nella Tavola 6 sintetizza le risposte ottenute evidenziando che le medesime sono per la maggior parte negative. Infatti il 66% degli istituti di credito e il 61% dei professionisti dichiara di non avere riscontrato la revisione sui dati storici, o di averla riscontrata solo in pochi o alcuni casi. La discordanza tra quanto rilevato nella prassi e il contenuto dei documenti e principi di riferimento riflette il dibattito esistente in argomento tra i professionisti in dottrina.

È stata quindi richiesta ai rispondenti l'espressione di un giudizio sulla necessità di svolgere un'attenta revisione dei dati contabili consuntivi a partire dai quali il piano

**Tavola 6 - In quanti casi nelle relazioni di attestazione da Lei esaminate l'attestatore ha dichiarato e documentato di avere svolto una attività di revisione sui dati iniziali?**



stesso è stato costruito. La necessità di impostare una rigorosa attività di verifica è stata riconosciuta da più dell'80% dei professionisti e da più del 70% degli istituti di credito. In merito pare necessario riflettere su due elementi rilevanti. Il primo è di tipo soggettivo: in presenza di altri controllori - collegio sindacale con controllo contabile società di revisione - è auspicabile e possibile un coordinamento delle verifiche che presuppone però l'accesso alle carte di lavoro e la messa in comune delle informazioni. Il secondo è di tipo oggettivo: è indispensabile definire il perimetro spaziale e temporale delle verifiche. Quanto al primo l'attestatore dovrà applicare gli standard di revisione per valutare su quali poste focalizzare la propria attenzione, declinandoli in base alle caratteristiche dell'impresa e alle due dimensioni. Quanto al secondo l'attestatore dovrà verificare i dati aziendali di partenza del piano, mentre non gli è

#### Note:

(10) CNDCEC, «Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione. Relazioni del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento nell'ambito delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato» Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali, 2006.

(11) CNDCEC, «Linee Guida», Associazione Italiana fra le Società per Azioni, Università di Firenze, 2010.


(12) Per approfondimenti si rinvia a «Il controllo della veridicità dei dati aziendali», in Riva P., *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi*, cit, pag. 41.

richiesto di verificare i dati dei bilanci relativi agli anni precedenti (13).

### Articolazione del piano oggetto di attestazione

Si è cercato in primo luogo di comprendere se i principi di *assurance* internazionale siano conosciuti e siano stati conseguentemente applicati dai revisori ai fini dell'espressione dell'attestazione, si sono posti due quesiti semplici e diretti. Dapprima si è chiesto se siano stati riscontrati espliciti rinvii al documento ISAE 3400 che - come meglio specificato *supra* - rappresenta il principio internazionale di riferimento per la «revisione» dei dati prospettici. Quindi si è domandato di valutare se, indipendentemente dall'esistenza di un richiamo esplicito al principio, le relazioni ne rispettassero nella sostanza le indicazioni. I due grafici raffigurati nelle Tavole 7 e 8 riassumono le risposte ottenute.


**Tavola 7 - In quante delle relazioni di attestazione da Lei valutate si fa esplicitamente riferimento al principio di revisione internazionale ISAE 3400 «The examination of prospective financial information»?**



Sia i professionisti sia gli istituti di credito evidenziano che in circa il 60% dei casi non è effettuato alcun esplicito richiamo e sostanzialmente il 95% delle risposte si posiziona sull'asse negativo. Tale percentuale si riduce, in modo un po' più rilevante se si considerano le banche, quando si valuti l'effettiva applicazione delle indicazioni fornite dal docu-

mento. Nonostante questa «tendenza naturale» verso comportamenti corretti, i risultati rilevati testimoniano una ancora scarsa diffusione dei codici di condotta validati a livello internazionale. Ciò, giova ricordarlo, espone gli attestatori a potenziali importanti rischi professionali in quanto non li mette nelle condizioni - in caso di contestazioni *ex post* - di dimostrare di essersi attenuti alle procedure e alle indicazioni degli *standard* di riferimento.

**Tavola 8 - In quante delle relazioni di attestazione da Lei valutate sono effettivamente rispettate le raccomandazioni del principio di revisione internazionale ISAE 3400 «The examination of prospective financial information»?**




Si è cercato di comprendere quali documenti compongono i piani redatti dalle aziende e attestati dai revisori. Si è chiesto di indicare in quanti casi la composizione riscontrata fosse sostanzialmente completa ossia presentasse tutti i documenti utili per comprendere lo sviluppo futuro della situazione aziendale e quindi: il piano industriale, il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale patrimoniale e il piano finanziario. Nella Tavola 9 sono sintetizzate le risposte.

**Nota:**

(13) Per approfondimenti: «Il controllo della veridicità dei dati aziendali», in Riva P., op. cit., pag. 179.

**Tavola 9 - In quanti casi i piani oggetto di attestazione prevedevano esplicitamente il piano industriale, il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale previsionale, nonché il piano finanziario?**




Le risposte dei due campioni forniscono indicazioni differenti. Gli istituti di credito forniscono indicazioni confortanti sulla completezza dei documenti elaborati: l'86% dichiara, infatti, una totale soddisfazione e il restante 14% dichiara di avere ottenuto tutte le informazioni prospettiche nella maggior parte delle situazioni analizzate. Al contrario circa il 70% dei professionisti evidenzia l'esistenza di carenze più o meno rilevanti nella documentazione fornita dalle imprese. Questa differente percezione potrebbe essere giustificata a parere di chi scrive in funzione di tre possibili fattori:

- 1) in primo luogo, poiché la maggior parte dei professionisti, si è visto con il precedente quesito, giudica accettabile un intervento del revisore sin dalle prime fasi della definizione del piano, la risposta potrebbe essere riferita al grado di articolazione del documento inizialmente predisposto in bozza dalle aziende e come tale presentato al revisore;
- 2) in secondo luogo, poiché gli istituti di credito sono interlocutori particolarmente rilevanti delle aziende in crisi, essi si trovano nella posizione di richiedere dettagli e informazioni aggiuntive agli amministratori, di conseguenza la risposta potrebbe fare riferimento anche a questi dettagli in realtà non disponibili alla totalità dei creditori;
- 3) infine, la differente percezione potrebbe

anche essere correlata alla differente tipologia di relazioni analizzate dai due campioni: in particolare i rispondenti appartenenti alla categoria professionisti hanno dichiarato una maggiore familiarità con le relazioni di attestazione redatte nell'ambito di operazioni di concordato preventivo, le cui finalità solitamente liquidatorie giustificerebbero l'assenza di un piano industriale.

A conferma delle riflessioni svolte possono essere considerate le indicazioni di dettaglio fornite dai rispondenti quando si è chiesto di indicare il prospetto - fra quelli proposti - maggiormente omesso nell'ambito dei piani oggetto di attestazione (Tavola 10). Gli istituti di credito hanno sostanzialmente confermato il proprio giudizio di soddisfazione sulla completezza delle informazioni fornite dalle aziende: nel 92% dei casi nessun documento parrebbe mancare nella documentazione a mani di questa specifica categoria di creditori. Solo il 18% dei professionisti è dello stesso avviso, il 36% denuncia l'assenza del piano industriale, e circa il 15% denuncia l'assenza alternativamente di uno degli altri tre documenti prospettici (stato patrimoniale, conto economico, piano finanziario).

**Tavola 10 - Quali tra i seguenti prospetti è stato più frequentemente omesso?**



### Criticità nell'espressione del giudizio di ragionevolezza del piano

L'attestazione dei piani delle aziende in crisi pone il professionista innanzi a criticità no-

tevoli. Si è visto che il principio internazionale ISAE 3400 distingue tra: a) le informazioni prospettiche basate su *best estimate assumption* ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi quali gli ordini in portafoglio o le proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati attendibili;

b) le informazioni basate su assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da dati storici dell'azienda e «*which are not necessarily expected to take place*». Ne segue che l'informativa prospettica finanziaria può assumere la forma di una previsione o *forecast* quando è preparata a partire da *best estimate assumption* oppure la forma di una proiezione o *projection* quando è basata su *hypothetical assumption*. Secondo l'ISAE solamente il primo tipo di informativa può essere oggetto di *assurance*.

Il dettato del principio internazionale richiede alcune importanti riflessioni ed interpretazioni. In prima battuta parrebbe che i piani delle aziende in crisi attestabili debbano essere - letteralmente - quelli basati su ipotesi ragionevoli che tengano conto del passato dell'azienda. Proiettare il passato di una azienda in crisi senza prevedere modifiche alla strategia difficilmente può portare a risultati confortanti. Il piano deve proporre una qualche via di uscita dall'*empasse* in cui l'attività si è venuta a trovare. La discontinuità rispetto al passato rappresenta pertanto un fattore necessario nei piani che prevedono il proseguimento dell'attività aziendale e fattore possibile nei piani che ne prevedono la liquidazione. Si tratta solitamente di transazioni «insolite e complesse» cui possono essere associati livelli di rischio di revisione elevati. Perché il piano possa essere attestato gli elementi che permettono la rottura con il passato devono essere giudicati «ragionevoli e devono essere desunti da elementi oggettivi e attendibili». In altri termini e paradossalmente l'esperto attestatore si trova nella situazione di dover - per il fatto stesso di attestare - riconoscere all'ipotesi che comporta discontinuità la natura di *best estimate assumption* ossia di «assunzione normale relativa ad eventi futuri». Si tratta di un compito non semplice che richiede no-

tevole cautela e che espone il revisore a responsabilità rilevanti. Non solo egli dovrà richiedere alla *responsible party* l'esplicitazione scritta delle ipotesi su cui si basa il piano oggetto di attestazione, ma dovrà prudentemente valutarle e classificarle pretendendo che siano prodotte prove sufficienti a convincerlo del fatto che non si tratti di «sogni dell'imprenditore» che citando il principio internazionale *are not necessarily expected to take place*. Dovrà essere analizzata dall'esperto la documentazione relativa alle operazioni proposte nonché l'attendibilità e solvibilità delle controparti eventualmente intervenienti. Ad esempio: nel caso di affitto e/o di cessioni di rami d'azienda o complessi di beni, sarà auspicabile poter contare su di una proposta scritta e cauzionata da parte del terzo e il medesimo dovrà essere valutato solvibile; nel caso di cause instaurate o instaurande con terze parti per il recupero di somme, sarà rilevante la valutazione degli atti di causa accompagnata possibilmente da pareri *pro veritate* di legali ed esperti di settore; nel caso di ristrutturazioni dell'attività che prevedano il recupero di livelli di efficienza basati, tra l'altro, sulla riduzione del costo del lavoro sarà necessario valutare con cura gli aspetti giuslavoristici anche con l'aiuto di relazioni di esperti in materia e così via. La rilevanza dell'evidenza a supporto è messa in luce nei principi internazionali (14), nei decreti di ammissione e non ammissione alle procedure di concordato preventivo e in pareri espressi dalle procure ai fini dell'omologazione delle medesime procedure. Vale la pena ricordare che le Linee guida del CNDCEC escludono la possibilità di esprimere giudizi condizionati, salvo che la condizione non sia costituita da uno specifico evento e il medesimo non sia destinato a verificarsi in un periodo ragione-


**Nota:**

(14) Il par. 18 del documento ISAE 3400 specifica: "The auditor would assess the source and reliability of the evidence supporting management's best-estimate assumptions. Sufficient appropriate evidence supporting such assumption would be obtained from internal and external sources including consideration of the assumptions in the light of historical information and an evaluation of whether they are based on plans that are within the entity's capacity".

volmente breve dopo il deposito del ricorso. Al contrario il medesimo documento considera opportuno sottoporre il piano ad analisi di sensitività: il giudizio sul piano deve tenere conto anche di quanto i risultati che sono in esso indicati si mantengano stabili pur nella variazione della misura delle componenti da cui dipendono. È pertanto considerato opportuno introdurre nelle relazioni di attestazione studi specifici necessari per dimostrare se e quanto i risultati indicati siano sensibili alle variazioni dei parametri utilizzati.

Per comprendere se nella prassi sia dedicata la necessaria attenzione a questi aspetti si è chiesto ai due campioni se nelle relazioni di attestazione esaminate le ipotesi formulate dagli amministratori risultino adeguatamente esplicitate. Il grafico rappresentato nella Tavola 11 sintetizza le risposte ottenute.

**Tavola 11 - In quanti casi la relazione di attestazione ha esplicitato adeguatamente le ipotesi alla base del piano formulate dagli amministratori?**




Gli istituti di credito dichiarano di essere soddisfatti circa le informazioni fornite, il 54% in modo assoluto, l'8% in quasi tutti i casi e il 38% nella maggior parte dei casi. I professionisti si dimostrano più critici: apprezza le informazioni fornite e le considera adeguate in tutti i casi analizzati il 30% dei rispondenti, in quasi tutti i casi il 25% e nella maggior parte dei casi il 5%. Il restante 40% esprime una sostanziale insoddisfazione scegliendo le opzioni: informazioni inadeguate

(6%), adeguate in pochi casi (20%), adeguate in alcuni casi (14%).


Si è, infine, chiesto se i piani propongano analisi di sensitività o *what if analysis* che permettano di comprendere il grado di «solidità» del piano al venire meno di alcune ipotesi e di conseguenza al verificarsi di scenari alternativi (Tavola 12). L'80% dei professionisti dichiara di avere, non avere mai riscontrato o di avere riscontrato in pochi casi validazioni di questo tipo. Le risposte degli istituti di credito sono meno sfavorevoli. Infatti il 53% dei rispondenti ha verificato l'esistenza di riflessioni di questo genere nella maggior parte, o in quasi tutti o addirittura in tutti i casi esaminati e nessun istituto dichiara di non avere mai riscontrato questo tipo di analisi.

**Tavola 12 - In quanti casi è stata fornita una analisi di tipo what if ossia è stato sviluppato il piano con riferimento a differenti scenari in funzione dello sviluppo di ipotesi alternative?**



Si è detto che la validazione delle ipotesi non può prescindere dalla documentazione della sostenibilità dei principali fatti previsti. Si è pertanto chiesto ai campioni di rispondenti in quanti casi dalla relazione di attestazione fosse risultata verificata la produzione da parte dell'azienda di documenti idonei - cioè validi giuridicamente e vincolanti per i terzi - a provare la realizzabilità degli eventi straordinari previsti nel piano. Nel grafico rappresentato nella Tavola 13 sono sintetizzate le risposte.

**Tavola 13 - In quanti casi nella relazione di attestazione risulta verificata la produzione da parte dell'azienda di documenti idonei - cioè validi giuridicamente e vincolanti per i terzi - a provare la realizzabilità degli eventi straordinari previsti nel piano?**



Entrambi i campioni propendono per la segnalazione di lacune. Infatti il 61% degli istituti di credito si posiziona sull'«asse negativo»: dichiarando che non è stata fornita alcuna evidenza convincente (31%), o che la stessa è stata prodotta solo in pochi casi (15%) o in alcuni casi (15%). Anche il 56% dei professionisti riferisce una situazione simile: nessuna produzione di evidenza convincente (17%), produzione in pochi casi (21%), produzione in alcuni casi (18%).

## LIBRI

## Crisi aziendali e processi di risanamento

*Prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali*

A cura di Alessandro Danovi e Alberto Quagli

II Edizione, Ipsoa, 2010, pagg. 568, € 79,00

Il volume affronta il tema della crisi e del risanamento aziendale secondo una duplice chiave di lettura. Unisce infatti gli strumenti operativi necessari al professionista e ai responsabili aziendali ad un inquadramento teorico, indispensabile per comprendere i legami logici tra le diverse fasi del processo di gestione della crisi.

La prospettiva utilizzata è multidisciplinare, legando gli strumenti di analisi e simulazione economico-finanziaria con l'indagine sulle strategie di risanamento aziendale e con il necessario inquadramento degli strumenti giuridici disponibili.

La parte finale presenta alcuni casi reali di gestione della crisi e del risanamento, per fornire al lettore l'applicazione concreta dei concetti e degli strumenti proposti. La sinergia tra gli aspetti teorici ed applicativi contribuisce a rendere il volume adatto sia per esperti del settore, sia per soggetti che affrontano per la prima volta questo tema dalle molte sfaccettature. Questa seconda edizione è aggiornata e ampliata

con due nuovi capitoli: la relazione di attestazione e il caso pratico della predisposizione di un piano di risanamento.

### Il Cd-Rom

Il software applicativo **SI-planalysis** consente la preparazione di un piano di risanamento/business plan completo (parte quantitativa e aspetti qualitativi). Il software permette di sviluppare un documento di pianificazione strategica, rappresentato da una parte descrittiva ed una economico-finanziaria, che contenga ed evidenzi le finalità individuate dal management aziendale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### Per informazioni o per l'acquisto:

- Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa  
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- Agenzie Ipsoa di zona  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

